



Ordine del Giorno del 1-8-2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8

|                  |     |
|------------------|-----|
| Deliberazione n° | del |
|------------------|-----|

***OGGETTO DELLA PROPOSTA***

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO DEL 22/07/2008. DETERMINAZIONI<br/>CONSEGUANZIALI.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Giudice di Pace di Taranto, Avv. Nicola Russo, ha emesso la seguente**

**S E N T E N Z A**

**nella causa civile iscritta in primo grado al N° / R.G. 2008, avente per oggetto:  
opposizione a sanzione amministrativa**

**T R A**

**XXXXXXXXXX, residente in Taranto- Via Sannio n. 16-**

**OPPONENTE**

**C O N T R O**

**Comune di Taranto , in persona del Sindaco in carica-**

**-OPPOSTO-**

**Conclusioni come da verbale.**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

**Con atto depositato nella Cancelleria del Giudice adito il 19.3. 2008, XXXXXXXX  
si opponeva alla sanzione amministrativa di € 47,00(comprensiva di spese),  
portata dal verbale di contestazione n. W - N. registro /2007, emesso dalla  
Polizia Municipale di Taranto il 5.10.2007 e notificato a mezzo raccomandata  
a.r. il 29.2.2008, perché, con l'autoveicolo Volvo V 40 tg. XXXZX, in violazione  
dell'art. 7-comma 1 F) e 14- c.d.s, "Lasciava in sosta il veicolo su area sottoposta  
a pagamento di tariffa senza esibirne la relativa attestazione"; in Taranto, Via  
Marche, tratto U. De Carolis/V. M. D'Oro.**

**Sosteneva sostanzialmente l'opponente la nullità ed inefficacia delle delibere  
della Giunta comunale e delle ordinanze del sindaco di Taranto adottate in  
materia di parcheggi a pagamento nella zona di Via Marche, in seguito alla  
mancata previsione di adeguate aree destinate al libero parcheggio, così come**

previsto dal comma 8 dell'art. 7 del Codice della strada, a fronte del fatto che l'area in questione, oggetto di contestazione, non è area pedonale, né zona a traffico limitato e né zona definita "A" dall'art. 2 del D.M. 1444/68 e/o zona di particolare rilevanza urbanistica.

Pertanto, l'opponente chiedeva in pratica l'annullamento del verbale impugnato, richiamando sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 116 del 9 gennaio 2007.

Si costituiva in giudizio il Comune di Taranto, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, faceva sostanzialmente rilevare che l'Ente, pur non istituendo aree libere di parcheggio, aveva regolarmente istituito i parcheggi a pagamento nel rispetto dell'art. 7- comma 8- del codice della strada, avendo individuato la Giunta Comunale di Taranto, con le delibere n. 252/2000 e 1118/2001, le zone di particolare rilevanza urbanistica, tra cui rientrava Via Marche.

La causa era regolarmente istruita con produzione di documentazione da parte della ricorrente (verbale di contestazione), nonché da parte della P.A. interessata (delibera della Giunta Comunale di Taranto n. 252/2000 e 1118/2001). All'udienza del 22.7.2008, la causa veniva riservata per la decisione, previa lettura del dispositivo in udienza.

oooooooooooo

Preliminarmente, si deve dichiarare l'ammissibilità del ricorso proposto nei prescritti termini di legge.

Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.

Invero, va detto che, dall'esame delle delibere prodotte dal Comune di Taranto non si evince minimamente la specificata ragione per la quale la zona interessata (così come le altre zone) di Via Marche è stata definita "di particolare rilevanza urbanistica" (zona questa che, in ragione dell'art. 7, comma 8, del C.D.S., permette di ovviare all'installazione di parcheggi gratuiti), limitandosi l'Ente in questione a richiamare (vedi la delibera di Giunta Comunale n. 1118

/2001)il “Piano Urbano del traffico” che non risulta allegato al provvedimento de quo( e che pertanto non può considerarsi, in un modo o nell’altro, idoneo ad integrare una valida motivazione, neanche “per relationem”).

In tal senso si è espresso il Tar Lazio- Sez. II- con sentenza n. 5218 del 28.5.2008.

L’assunto trova confronto nel fatto che il richiamato Piano Urbano del traffico (cosiddetto PUT), redatto ai sensi dell’art. 36 del Codice della Strada(decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), non può considerarsi elemento o strumento sufficiente a qualificare o individuare le zone di particolare rilevanza urbanistica, se è vero come è vero che il P.U.T., essendo un Piano di immediata realizzabilità, diretto a contenere la criticità della circolazione stradale, deve considerarsi appunto lo strumento tecnico-amministrativo di un disegno strategico di lungo periodo, ma non definitivo, a fronte dei necessari aggiornamenti(piano processo) che solo “i Piani urbani di mobilità”(cosiddetti P.U.M.), disciplinati dall’art. 22 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, possono garantire alla luce di nuovi sistemi di trasporto(Car pooling e car sharing) diretti a decongestionare le aree urbane., oltre allo sviluppo e studio di altre modalità di mobilità.

Va detto che, nelle richiamate delibere di Giunta comunale, non si fa minimamente cenno al P.U.M.

In ogni caso, va evidenziato nel caso di specie(ma anche in generale, per tutto il territorio urbano), a conforto della tesi della ricorrente, la necessaria e obbligatoria presenza di zone libere e, quindi, gratuite di parcheggio(delineate dalle cosiddette strisce bianche e non blu), se è vero come è vero che i parcheggi pubblici sono considerati opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 4 della Legge 29 settembre 1964 n. 847, dell’art. 44 della Legge n. 865 del 22.10.1971 e, da ultimo, ai sensi dell’art. 16,comma 7, del D.P.R. nr. 380 del 6.6.2001(vedi anche sentenza TAR Marche, 27.2.2007, n. 144).

Recita l'art. 4 della Legge 847/1964 che: "Le opere di cui all'art. 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio, c) fognature, d) rete idrica, ecc."); mentre l'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/2001 statuisce che: "Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggi, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato".

Ne consegue che, a fronte di tali opere d'urbanizzazione primaria, le quali, certamente, devono essere riportate ed individuate come servizi necessari per il cittadino nel Piano Regolatore Comunale Generale (di cui l'odierno Giudicante non è tenuto a conoscerne né a ricercarne d'ufficio il contenuto, atteso che incombe sulla parte interessata l'onere di allegazione- vedi Cass. Sez. II, sentenza n. 13336 del 7.6.2006 e n. 7257/2002), tenendo conto del fatto che tale strumento urbanistico deve indicare, tra l'altro, " le aree destinate a formare spazi di uso pubblico.."(vedi art. 1 -Legge 19 novembre 1968, n. 1187), il Comune di Taranto, sul quale incombe l'obbligo( come per tutti i Comuni) di osservare gli strumenti urbanistici ovvero le prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo( vedi, a tal proposito, oltre alla citata sentenza n. 13336/2006, la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. II, n. 4971 del 2.3.2007; così anche Cass. N. 1469/1993, n. 793/2001 , n. 18653/2004), avrebbe dovuto garantire, al di là di eventuali zone di particolare rilevanza urbanistica, l'istituzione e realizzazione obbligatoria di dotazioni territoriali ovvero di aree libere di parcheggio previste dal famoso decreto degli standards urbanistici(richiamati questi, ai fini del fabbisogno dei parcheggi pubblici, anche dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122) ovvero dal Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97), in cui al punto 1) si afferma che "Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi...alle revisioni degli

strumenti urbanistici esistenti", a fronte di quanto statuito all'art. 3) e 4), in cui vengono fissati per gli insediamenti residenziali, e per le attività collettive in rapporto ai predetti insediamenti, dei limiti minimi inderogabili di spazi pubblici riservati a parcheggio, pari a mq 2,50 per ogni abitante, e di quanto statuito al punto 5), in cui vengono stabiliti i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (la superficie del parcheggio non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata agli insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilati o di mq. 40 di spazio per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti).

A precisazione di quanto sopra evidenziato, va rilevato che, contrariamente a quanto statuito dal comma 8 dell'art. 7 del c.d.s., nella parte in cui la norma permette all'Ente comunale di non rispettare l'obbligo di destinazione di parcheggi gratuiti per le zone definite "A" o zone territoriali omogenee (consistenti nelle "parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi") dall'art. 2 del citato Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, lo stesso Decreto Ministeriale agli artt. 4, 5 e 6 statuisce praticamente che, per le Zone "A", di cui all'art. 2, il Comune deve motivare e dimostrare l'impossibilità, sulla base di situazioni obiettive, a raggiungere le quantità minime degli spazi destinati a parcheggio pubblico di cui all'art. 3), precisando le misure alternative ed integrative, fermo restando l'obbligo di assicurare lo stesso servizio di parcheggio pubblico gratuito, magari reperendo i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate (vedi art. 4 del citato decreto ministeriale).

L'argomentazione trova asilo nell'art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765 (da cui scaturisce il D. M. 1444/68), nella parte in cui si afferma che "In tutti i

Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza...nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee con decreto del Ministro per i lavori pubblici...".

Ebbene, nelle delibere prodotte dal Comune di Taranto non si evince alcuna motivazione in merito all'impossibilità di adottare gli standards minimi di parcheggio pubblico, così come non risulta la previsione di parcheggi pubblici( come individuati dal D.M. 1444/1968) nel P.R.G. del Comune di Taranto, nei piani urbanistici attuativi(P.U.A.) o nel piano di assetto del territorio(P.A.T.); atti non prodotti in giudizio.

Pertanto, si ritiene di dover sostenere la massima in ordine all'obbligo del Comune di assicurare aree di parcheggio pubblico gratuito nel rispetto dei limiti o quantità minime inderogabili di spazio pubblico riservato a parcheggio libero, individuate nell'art. 3 e seguenti del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, essendo i parcheggi pubblici opere di urbanizzazione primaria, a cui corrisponde sempre l'obbligo del Comune di assicurare al cittadino tale servizio ovvero di assicurare la realizzazione delle opere(come appunto i parcheggi pubblici) previste dal piano regolare comunale generale (e dai relativi piani attuativi), fermo restando la facoltà dell'Ente di destinare spazi pubblici maggiori a parcheggi a pagamento nei limiti della ragionevolezza( "Il D.M. 2 aprile 1968 stabilisce semplicemente le percentuali minime dei servizi pubblici da assicurare nelle singole zone dell'abitato e non esclude quindi che l'amministrazione possa discrezionalmente stabilire percentuali maggiori, semprechè contenute nei limiti della ragionevolezza"-Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 novembre 1981, n. 877, in Foro Amm., 1981, I, 2284; e così:"Le norme contenute nel decreto del Ministro per i LL.PP. 2 aprile 1968 definiscono i limiti

minimi di attrezzature pubbliche da realizzare per aree territoriali omogenee e non inibiscono la previsione, da parte dei singoli piani regolatori, di limiti maggiori, sempre che il superamento dei minimi non appaia ictu oculi eccessivo, arbitrario o comunque ingiustificato”- Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 maggio 1979, n. 312, in Cons. Stato, 1979, I, 687; “Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444- emanato ai sensi dell’art. 41 quinquies, introdotto nella legge 17 agosto 1942 n. 1150 dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 – impone determinati limiti edilizi ai Comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici e non obbliga anche i privati”- Cass., Sezione Unite, n. 5889/1997).

Va da sé che l’art. 7, comma 8, del codice della strada, va interpretato nel rispetto della motivazione sopra riportata, non prevedendo e regolando detta norma(risultando quindi monca) quanto statuito dagli artt. 4,5 e 6 del Decreto Ministeriale n. 1444/1968 in ordine all’obbligo del Comune di motivare e dimostrare la mancata possibilità di rispettare i minimi quantitativi inderogabili per gli spazi pubblici destinati a parcheggio libero.

Argomentando diversamente, non resterebbe che applicare direttamente(per il principio della cosiddetta Drittwirkung) l’art. 16 della Costituzione(in cui si afferma che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”), nel considerare costituzionalmente irragionevole l’art. 7,comma 8, del C.D.S., nella parte in cui il Comune viene esonerato dall’obbligo di destinare spazi per parcheggi gratuiti nella zona “A” del Decreto Ministeriale n. 1444/1968 e nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, e ciò nel rispetto del diritto del cittadino e,quindi, della persona umana(vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 12/1965 e n. 264/1996) ad utilizzare lo spazio pubblico, in relazione a quanto statuito dall’art. 3 del citato decreto ministeriale e,quindi, dall’art. 17 della legge n.765/1967, in ordine ai minimi inderogabili di spazio pubblico per parcheggi che il Comune è tenuto a garantire al cittadino , in quanto opera di urbanizzazione primaria.

Va detto che in Italia numerose sono le pronunzie dei giudici in relazione alla drittwirkung, come, ad esempio, le pronunzie che: in applicazione dell'art. 40 Cost., hanno negato la legittimità dei licenziamenti conseguenti alla partecipazione a scioperi; in applicazione dell'art. 32 Cost, hanno parimenti escluso la validità a licenziamenti conseguenti a ripetute assenze per motivi di salute, ovvero condannato imprese per carenze ambientali di tutela della salute dei lavoratori; in applicazione dell'art. 25 Cost., hanno imposto l'applicazione del diritto di difesa del lavoratore in relazione a sanzioni disciplinari, ecc.

In definitiva, in virtù di tali considerazioni, e nel rispetto dell'art. 5 della Legge 2248/1865- allegato E-, nonché della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 116 del 9.1.2007, l'odierno giudicante ritiene di dover disapplicare d'ufficio la delibera n. 252 emessa dalla Giunta Comunale di Taranto in data 20.9.2000, nonché la delibera n. 1118 del 21 dicembre 2001, attesa l'illegittimità dei provvedimenti relativi ai parcheggi a pagamento adottati dal Comune di Taranto nel territorio urbano, di cui all'art. 7- lettera F)- C.D.S., in assenza di parcheggi gratuiti, così come previsti dalla prima parte del comma 8 dell'art. 7 c.d.s., con conseguente annullamento del verbale di contestazione impugnato.

Non si può sottacere, infine, il fatto che l'art. 7 del codice strada non prevede assolutamente l'esibizione dell'attestazione di pagamento.

Nulla per le spese, data la natura della causa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, accogliendo la domanda proposta con ricorso depositato il 19.3.2008 da XXXXXXXXXX, annulla il verbale n. W, emesso dalla Polizia Municipale di Taranto il 5.10.2007.

Nulla per le spese.

Così deciso in Taranto il 22.7.2008

Il Giudice di Pace

Avv. Nicola Russo